

## A tutte le ditte partecipanti

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, DELL’ALA OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DEL COMUNE DI RHO”.**

**C.I.G. 810563124E**

**C.U.P. B44E16000770002**

### Chiarimento nr. 3

Si riporta di seguito riscontro alle richieste di chiarimento pervenute.

#### **Domanda 1.**

Con riferimento alla procedura in questione si richiede quanto segue:

1 Requisiti minimi di partecipazione alla gara

Per la qualificazione nella categoria E.10 (destinazione funzionale Sanità, Istruzione, Ricerca con grado di complessità 1,20) si chiede conferma che possano essere vantate, in sostituzione della E.10, differenti categorie edilizie non di identica destinazione funzionale e con grado di complessità pari o superiore ad 1,20 (ad esempio E.13, E.16, E.22, etc.) conformemente all’art. 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (primo periodo): “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”

#### **Risposta**

Si conferma che ai sensi dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto V) delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera

#### **Domanda 2.**

Per la qualificazione nella categoria IA.03 (destinazione funzionale Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, grado di complessità 1,15) si chiede conferma che possa essere vantata, in sostituzione della categoria IA.03, la categoria IA.04 di identica destinazione funzionale, ma con grado di complessità superiore (IA.04, grado di complessità 1,30), conformemente all’art. 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (secondo periodo): “Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica,

in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".

**Risposta:**

Si conferma che, ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 per la qualificazione nella categoria IA.03 (destinazione funzionale Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, grado di complessità 1,15), può essere utilizzata la categoria IA.04 di identica destinazione funzionale,, con grado di complessità 1,30).

**Con l'occasione si comunica che il documento : "Allegato\_2\_al\_Disciplinare\_di\_gara\_domanda\_di\_partecipazione" pubblicato nella sezione : "documentazione di gara" è stato sostituito in data 16 dicembre 2019, alle ore 14.10, con una versione aggiornata.**

firmato digitalmente  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Marco Besana

Il Responsabile del Procedimento: Marco Besana  
Tel.: 02/99.430.2936 – fax.: 02/99.430.2612 – e-mail: [mbesana@asst-rhodense.it](mailto:mbesana@asst-rhodense.it)  
Incaricato dell'Istruttoria: Arcadio Banfi  
Tel.: 02/99.430.1856 – Fax.: 02/99.430.2612 - e-mail: [abanfi@asst-rhodense.it](mailto:abanfi@asst-rhodense.it)